



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR Toscana sez. I nrg 959/2016 CLD STRADE srl c/Comune di Pisa – Liquidazione spese di giudizio ex ordinanza n. 1178/2016 e sentenza n. 1856/2016.
Importo euro 8.980,00=

Soggetto creditore:

Denominazione: CLD STRADE SRL

Codice fiscale / P.I. 02290760467

Residenza / Via di Granuccio snc – 56121 OSPEDALETTO - PISA

Importo complessivo del debito: € 8.980,00

di cui: € 2.000,00= spese di giudizio ord. n. 1178/16
€ 3.000,00= spese di giudizio sent. n. 1856/16
€ 750,00= per spese gen.li (15%)
€ 230,00= per CAP (4%)
€ 3.000,00= contributo unificato (50%)

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Tar Toscana sez. I ricorso n. 959/2016 proposto dalla soc. CLD STRADE srl l c/Comune di Pisa per l'annullamento dei provvedimenti relativi all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per l'affidamento dei lavori inerenti la riqualificazione di Via Livornese 1° lotto;
- con ordinanza n. 1178/16 il Tar Toscana ha sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara ed ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000,00= oltre accessori di legge;
- con sentenza n. 1856/16 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 3.000= oltre accessori di legge ed il contributo unificato nella misura del 50% pari ad euro 3.000=.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

X non si ravvisano profili di responsabilità;

si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- ordinanza n. 1178/16
- sentenza n. 1856/16
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del legale avv. F. Bertini

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21/06/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi



17A2016

N. 01178/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00959/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, proposto da:

Cld Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bertini C.F. BRTFNC74A27D612T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico N. 83;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi C.F. CPNSNN56S68E625Z, Gloria Lazzeri C.F. LZZGLR62T62D612P, Giuseppina Gigliotti C.F. GGLGPP54E51C352V, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Xxiv Maggio N. 3;

nei confronti di

Puccetti Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

per l'annullamento

per l'annullamento



degli atti ed esiti della procedura di affidamento di lavori, indetta dal Comune di Pisa, per la riqualificazione di Via Livornese, lotto 1, CUP J5IB11000200004 - CIG 565890327C, in ispecie:

- a) nota prot. 50369 del 24.6.2015, di comunicazione e motivazione di esclusione; verbale di gara del 20.6.2015, recante a quanto consta esclusione e aggiudicazione provvisoria; ogni altro atto o provvedimento di esclusione o conferma di essa ancorché implicita;
- b) atti tutti successivi, quali ulteriori atti e verbali di gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva e contratto, e ogni atto di procedura;
- c) ove occorrente, lex specialis, incluso bando, disciplinare e modulistica e relativi atti di approvazione e atti di gara susseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa e di Puccetti Spa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato quanto segue.

L'impresa ricorrente, che in un primo momento si era collocata nel procedimento di aggiudicazione in questione prima con punti 83,574, precedendo la seconda graduata impresa Puccetti (p. 73,205), è stata poi esclusa dalla gara in oggetto per inosservanza delle prescrizioni del Disciplinare che imponevano di compilare in tutte le voci il modulo-facsimile per l'offerta economica allegato allo stesso Disciplinare. Quest'ultimo prevedeva che per ogni voce la stazione appaltante avrebbe indicato quantità e prezzo unitario base (riportato in apposita colonna "a"), e si prevedeva altresì l'indicazione dell'incremento per utile e spese generali

(riportato in apposita colonna "b"), sommando i quali si sarebbe indicato il prezzo unitario totale, moltiplicando il quale per le quantità si otteneva il costo totale per ogni voce.

Osserva la ricorrente che, tuttavia, nel modello facsimile di offerta per le 4 voci riferite all'elemento "mezzi" (minipale, escavatori, pale gommate e miniescavatori) il prezzo unitario base non era indicato dalla SA, essendo la relativa colonna "a", nonché quella "b" relativa a utili e spese generali, barrata con una linea obliqua.

Il motivo dell'esclusione per omessa integrale redazione del modello di offerta economica viene pertanto censurato dalla ricorrente con tre distinti motivi, con i quali si lamenta che: 1) nessuna omissione o irregolarità è imputabile all'impresa, la quale si è attenuta alle prescrizioni del Disciplinare ed al modello facsimile, il quale (per i quattro elementi costituenti i "mezzi" da impiegare nei lavori) non indicava nella colonna A i prezzi unitari predisposti dalla stazione appaltante per le quattro voci costituenti l'elemento valutativo "mezzi", con ciò impedendo di riempire la colonna "b" costituente "incremento" della prima; oltretutto la ricorrente aggiunge di essere proprietaria dei predetti mezzi, il cui costo è in ogni caso pari a zero; 2) Sarebbe stato violato il principio di affidamento indotto nelle partecipanti dalle ambigue e contraddittorie previsioni del Disciplinare: tant'è che anche altre due imprese (su un totale di dodici partecipanti) sono state escluse dalla gara per lo stesso motivo; sarebbe del tutto inconferente il richiamo fatto dalla SA all'art. 119 DPR 207/2010; 3) in subordine si censura il Disciplinare; infine si chiede il risarcimento dei danni.

Considerato che il ricorso appare assistito da consistenti elementi di fumus, poiché il Disciplinare di gara disponeva espressamente che "Nella sezione delle <prestazioni a constatazione> la ditta dovrà riportare nella colonna SPESE GENERALI+UTILI D'IMPRESA il prezzo offerto per ogni voce espresso in cifre e in lettere. Il prezzo unitario totale è dato in questo caso dalla

sommatoria: PREZZO totale = Prezzo netto (a) + Prezzo spese gen. e utile d'impresa (b). Il primo, già determinato (dalla medesima stazione appaltante, n.d.r.9, è riportato nella corrispondente colonna. A sua volta, il <Modulo Offerta> predisposto dalla Stazione appaltante, per le prime 4 voci della categoria *"Prestazioni a constatazione"* (minipala, escavatore, ecc.) reca, nelle relative caselle delle colonne a) e b) una barra obliqua, lasciando, tuttavia, in bianco le tre ultime colonne (la n.5 e la n. 6 per l'espressione in cifre e lettere, e la n. 7) intestate rispettivamente "Somme" e "Importo". A sua volta il disciplinare stabiliva che "La ditta dovrà riportare nella 5° e 6° colonna della Lista i prezzi unitari offerti per ogni prestazione e nella 7° colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla 4° colonna per i prezzi indicati nella 5°". Appare dunque evidente che anche l'ultima colonna lasciata in bianco, anche per tali voci dovesse essere il frutto – secondo l'incondizionata previsione di Disciplinare – non di una determinazione autonoma del concorrente, ma il risultato di un'operazione matematica, mancando i cui elementi la stessa appariva di impossibile effettuazione. Né può dirsi – con le difese di controparti – che il Disciplinare imponeva di indicare sempre e comunque un prezzo unitario globale," come per lo più accade nei noli a caldo" (cfr. pag. 6 memoria controinteressata). Come già sopra ricordato, nel disciplinare era previsto un facsimile di offerta suddiviso in sette colonne; di esse la terza e la quarta erano (per i citati quattro elementi) entrambe barrate, cioè cancellate: sicché appariva impossibile, ad un lettore di media diligenza, effettuare la sommatoria, come indicato nella colonna 5 e, a sua volta, effettuare la moltiplicazione tra gli importi della colonna 5 e quelli della colonna 2 (non si capisce perché indicata nel Disciplinare come colonna 4), riferita alle quantità. Né si dica che la colonna 7 doveva sempre e comunque essere redatta ad ogni costo, mancando appunto nel Disciplinare il ricorso ai due predetti avverbi di tempo e di modo, o espressioni equipollenti. Dunque, l'asserita incompletezza dell'offerta economica della

ricorrente in base alla quale è stata disposta l'esclusione è da ascrivere alla esclusiva responsabilità della stazione appaltante, la quale ha redatto un Disciplinare incoerente con il modello di offerta allegato allo stesso, con ciò fuorviando e deviando la formazione e l'espressione della volontà negoziale dell'offerente: tant'è che altre due imprese concorrenti sono incorse nel medesimo incolpevole "errore".

Rilevato che l'istanza cautelare va pertanto accolta con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione e condanna alle spese della presente fase, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) sospende il provvedimento di esclusione dalla gara qui impugnato. Condanna l'amministrazione e la controinteressata al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed onorari della presente fase, liquidate in duemila euro per ciascuna, oltre accessori di legge.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 dicembre 2016 ore di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, proposto da:
Cld Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Francesco Bertini C.F. BRTFNC74A27D612T, con domicilio eletto presso il
suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico N. 83;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
avvocati Susanna Caponi C.F. CPNSNN56S68E625Z, Gloria Lazzeri C.F.
LZZGLR62T62D612P, Giuseppina Gigliotti C.F. GGLGPP54E51C352V, con domicilio
eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale, 14;

nei confronti di

Puccetti Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato
Paolo Carrozza C.F. CRRPLA53R09G702S, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini
in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

per l'annullamento

per l'annullamento

degli atti ed esiti della procedura di gara per affidamento di lavori, indetta dal Comune di Pisa, per la riqualificazione di Via Livornese, lotto 1, CUP J5IB11000200004 - CIG 565890327C, in ispecie:

- a) “nota prot. 50369 del 24.6.2015 (rectius:2016), di comunicazione e motivazione di esclusione; verbale di gara del 20.6.2015, recante a quanto consta esclusione e aggiudicazione provvisoria; ogni altro atto o provvedimento di esclusione o conferma di essa ancorché implicita;
- b) atti tutti successivi, quali ulteriori atti e verbali di gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva e contratto, e ogni atto di procedura;
- c) ove occorrente, lex specialis, incluso bando, disciplinare e modulistica e relativi atti di approvazione e atti di gara susseguenti”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pisa e di Puccetti Spa;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 – Con il presente ricorso la società CLD Strade agisce per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti della procedura di affidamento di lavori, indetta dal Comune di Pisa, per la riqualificazione di Via Livornese.

Più in dettaglio, sono impugnati: a) la nota del 24.6.2016, di comunicazione e motivazione di esclusione dalla gara; b) il verbale di gara del 20.6.2016, relativo alla esclusione e aggiudicazione provvisoria; c) tutti gli ulteriori atti e verbali di gara, aggiudicazione

provvisoria e definitiva e contratto, e ogni atto di procedura; d) in via subordinata ed eventuale, la *lex specialis*, incluso il bando, il disciplinare e la modulistica con relativi atti di approvazione.

2 – In punto di fatto si espone che il Comune di Pisa con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 149 del 18.12.2015 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della Via Livornese (1° lotto), per un importo a base d'asta di euro 1.042.267,66 (categoria prevalente OG3 “opere stradali” per un importo di 721.173,84 euro; categoria scorporabile OG10 “opere di illuminazione” per un importo di 321.093,82), secondo quanto stabilito dall' art. 1 del bando.

L'art. 8 del medesimo bando disponeva che l'aggiudicazione provvisoria sarebbe stata disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione di 30 punti per l'offerta economica e 70 punti per l'offerta tecnica. La valutazione di quest'ultima era articolata secondo i seguenti criteri: criterio 1- pista ciclabile; criterio 2- miglioramento delle caratteristiche della pavimentazione stradale; criterio 3- impianto di illuminazione pubblica; criterio 4- minor tempo di esecuzione.

3 – La società ricorrente, classificatasi in un primo momento al primo posto con punti 83,577 (62,21+21,60) contro i 73,205 (54,21+18,99) della controinteressata ha presentato la propria offerta economica utilizzando il facsimile predisposto dalla stazione appaltante. In tale modello, tuttavia, per le quattro voci ricomprese nella categoria “prestazioni a constatazione” relative ai “mezzi” non era indicato nessun “prezzo unitario base” [colonna A], la cui casella era anzi barrata, così come la relativa casella riguardante “utili e spese” [colonna B]: sicché CLD non ha effettuato nessuna indicazione né operazione relativamente alle quattro voci delle varie tipologie di “macchinari”.

In relazione a tale omissione la ricorrente è stata quindi esclusa con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, avverso il quale sono proposti i seguenti motivi:

3.1 - Violazione del disciplinare, il quale prescriveva di compilare (esclusivamente) il modello fac-simile di offerta; quest'ultimo, relativamente alle “prestazioni a constatazione”

(tra cui quattro voci relative ai “mezzi”) avrebbe dovuto indicare il “costo” (colonna A), predeterminato dalla stazione appaltante, cui aggiungere il prezzo per costi ed utili, da indicare dal concorrente (colonna B), la cui sommatoria avrebbe fornito l’indicazione del “prezzo unitario” per ciascuna voce. Senonché, le caselle delle colonne A e B del predetto modello erano barrate, sicché l’operazione di sommatoria richiesta dal bando per ottenere il prezzo totale risultava impossibile, se non a pena di manomissione del modello e violazione della stessa legge di gara. D’altra parte, assume ancora la ricorrente, se il valore del costo e degli utili doveva essere indicato come percentuale da calcolare sul prezzo unitario predeterminato dall’amministrazione, mancando il primo era impedita l’indicazione del secondo. Né potevano ravvisarsi in capo alla partecipante oneri di sindacare i motivi di tale barratura ed omessa indicazione da parte della stazione appaltante; omissione, peraltro, ritenuta del tutto verisimile dall’interessata, tenuto conto che si trattava di macchinari essenziali e minimi per una qualsiasi impresa del settore e come tali a costo zero (minipale, escavatori, pale gommate, ecc.). In un tale contesto, si rivelerebbero inconsistenti i riferimenti, fatti dall’amministrazione a supporto dell’esclusione della ricorrente, all’art. 119 del DPR 207/2010 e all’inammissibilità di un non necessario soccorso istruttorio.

3.2 – Violazione dei principi dell’affidamento prodotto dalle stesse prescrizioni di gara che avrebbero indotto in errore non solo la ricorrente ma anche altre imprese concorrenti.

3.3 – In subordine, è contestata la legittimità della legge di gara sempre per violazione del principio di affidamento.

3.4.- La ricorrente propone altresì azione di risarcimento per equivalente.

4 – L’amministrazione e la controinteressata si sono costituite e hanno depositato memorie difensive. In particolare, quest’ultima ha osservato che tali prestazioni non possono ritenersi a costo zero, posto che nello stesso “elenco prezzi” relativo al progetto esecutivo, allegato al bando (cfr. art. 7), si indicano i prezzi di tali voci, in conformità al prezzario regionale OO.PP. 2013. In particolare nel predetto prezzario erano indicati i

seguenti valori: - minipale fino a 25 HP: euro 14,23; - escavatore gommato fino a 120 HP: euro 32,38; - pala gommata caricatrice: euro 47,10; - miniescavatore a cingoli fino a 25 q.: euro 18,98.

5 – Con ordinanza collegiale n. 1178/2016 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare. Alla pubblica udienza del 15-12-2016 la causa è stata trattenuta in deciosne.

DIRITTO

1 – Il ricorso è fondato.

Come già esposto in fatto e pure ricordato nell'ordinanza collegiale n. 1178/2016 (di accoglimento dell'istanza cautelare) l'impresa ricorrente, che in un primo momento si era collocata nel procedimento di aggiudicazione in questione al primo posto con punti 83,574, precedendo la seconda graduata impresa Puccetti (p. 73,205), è stata poi esclusa dalla gara in oggetto per asserita inosservanza delle prescrizioni del Disciplinare che imponevano di compilare in tutte le voci il modulo-facsimile per l'offerta economica allegato allo stesso Disciplinare. Quest'ultimo prevedeva che per ogni voce, senza esclusioni di sorta, la stazione appaltante avrebbe indicato quantità e costo unitario (riportato in apposita colonna "a")), e si prevedeva altresì l'indicazione dell'incremento per utile e spese generali (riportato in apposita colonna "b")), sommando i quali si sarebbe indicato il prezzo unitario totale, moltiplicando il quale per le quantità si sarebbe ottenuto il costo totale per ogni voce.

2 - Osserva la ricorrente che, tuttavia, nel modello facsimile di offerta, per le 4 voci riferite all'elemento "mezzi" (minipale, escavatori, pale gommate e miniescavatori) il "costo" unitario base non solo non era indicato dalla Stazione appaltante, ma addirittura le caselle della relativa colonna "a", come pure quelle della colonna "b" relativa all'indicazione degli utili e spese generali, era barrata con una linea obliqua.

2.1- Il motivo dell'esclusione per omessa integrale redazione del modello di offerta economica viene pertanto censurato dalla ricorrente con tre distinti motivi, meglio specificati in fatto, con i quali si lamenta che l'impresa si è attenuta – facendovi pieno

affidamento - alle prescrizioni del Disciplinare ed al modello facsimile allegato, il quale non riportava alcun prezzo nelle caselle della colonna "a", con ciò impedendo di riempire la colonna "b" costituente "incremento" della prima, colonna le cui caselle peraltro erano anch'esse barrate con linea obliqua.

2.2- Il motivo – come già ampiamente motivato in sede cautelare - è pienamente fondato, tenuto conto delle ambigue e contraddittorie previsioni del Disciplinare: tant'è che anche altre due imprese (su un totale di dodici partecipanti) sono state escluse dalla gara per lo stesso motivo.

A fronte di tale ambiguità e contraddittorietà fra quanto richiesto nella disciplina di gara e quanto riportato nel modello di offerta ad essa allegato appare del tutto inconferente il richiamo fatto dall'amministrazione all'art. 119 DPR 207/2010. L'attinenza di tale norma al caso di specie appare piuttosto ermetica, riguardando essa le modalità di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari apposta su una lista divisa in varie colonne, in parte predisposta dall'amministrazione: il generico richiamo normativo prescinde, dunque, dalla concreta legge di gara in esame e dalle prescrizioni in essa contenute. Semmai, l'art. 119 sembra addurre ulteriori ragioni a favore della ricorrente, stabilendo esso l'obbligo per la stazione appaltante di redazione e predisposizione completa di parte delle colonne della lista, mentre nella specie, come visto, le quattro caselle per ciascuna delle due colonne indicate con le lettere "a" (costo) e "b" (spese generali e utili) erano state non solo lasciate vuote, ma addirittura barrate. Il che appare del tutto incoerente con il Disciplinare recante le "Modalità di presentazione dell'offerta".

2.3 – Premesso che il modello di offerta era articolato su sette colonne non numerate, di cui due, la terza e la quarta, identificate anche con le due lettere (a) e (b), vale evidenziare che il predetto Disciplinare disponeva espressamente (pag. 5 sub voce "Lista 1") che "Nella sezione delle <prestazioni a constatazione> la ditta dovrà riportare nella colonna SPESE GENERALI+UTILI D'IMPRESA (cioè, ripetesi, la colonna "b", n.d.r.) il prezzo

offerto per ogni voce espresso in cifre e in lettere. Il prezzo unitario totale è dato in questo caso dalla sommatoria: $\text{PREZZO totale} = \text{Prezzo netto (a)} + \text{Prezzo spese gen. e utile d'impresa (b)}$. Il primo, già determinato (dalla medesima stazione appaltante, sottolineatura d.r.), è riportato nella corrispondente colonna". A sua volta, il <Modulo Offerta> predisposto dalla Stazione appaltante, per le prime 4 voci della categoria "Prestazioni a constatazione" (minipala, escavatore, ecc.) reca, nelle relative caselle delle più volte citate colonne "(a)" e "(b)" una barra obliqua, lasciando, tuttavia, in bianco le tre ultime colonne (la n.5 e la n. 6 per l'espressione in cifre e lettere, e la n. 7) intestate rispettivamente "Somme" e "Importo". Il disciplinare, poi, stabiliva che "La ditta dovrà riportare nella 5° e 6° colonna della Lista i prezzi unitari offerti per ogni prestazione e nella 7° colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla 4° colonna (indicata anche come "(b)", n.d.r.) per i prezzi indicati nella 5°".

3 - Appare dunque evidente che anche le ultime tre colonne lasciate in bianco, anche per tali quattro voci dovesse essere il frutto – secondo l'incondizionata previsione di Disciplinare/Modalità presentazione offerte – non di una determinazione autonoma del concorrente, ma il risultato di un'operazione matematica, mancando i cui fattori la stessa appariva di dubbia praticabilità.

3.1 - Né può dirsi – con le difese di controparti – che il Disciplinare imponeva di indicare sempre e comunque un prezzo unitario globale, "come per lo più accade nei noli a caldo" (cfr. pag. 6 memoria controinteressata).

Si tratta di affermazione apodittica (nel nolo a caldo costi di macchinari e mano d'opera sono scorporabili e quantificabili separatamente anche con criteri analoghi a quello usato nella specie), ipotetica e comunque astratta, la quale non tiene conto delle precise ed apparentemente univoche prescrizioni di gara. Come già sopra ricordato, nel disciplinare era previsto un facsimile di offerta suddiviso in sette colonne; di esse la terza e la quarta erano (per i citati quattro elementi) entrambe barrate, cioè cancellate: sicché appariva problematico, ad un lettore di media diligenza, effettuarne la sommatoria, come indicato

nella colonna 5/6 e, a sua volta, effettuare la moltiplicazione tra gli importi della colonna 5 e quelli della colonna 2, riferita alle quantità. Né si dica che la colonna 7 (l'ultima a destra del modello) doveva sempre e comunque essere redatta ad ogni costo, mancando appunto nel Disciplinare il ricorso ai due predetti avverbi di tempo e di modo ("sempre e comunque"), o espressioni equipollenti. Dunque, l'asserita incompletezza dell'offerta economica della ricorrente, in base alla quale è stata disposta l'esclusione, è da ascrivere alla sola responsabilità della stazione appaltante, la quale ha redatto un Disciplinare incoerente con il modello di offerta allegato allo stesso, con ciò fuorviando e deviando la formazione e l'espressione della volontà negoziale dell'offerente: tant'è che altre due imprese concorrenti sono incorse nel medesimo incolpevole "errore".

3.2 – Neppure rileva, sul piano della legittimità, la circostanza che la seconda graduata abbia compilato il modello d'offerta in ogni sua parte, senza alcuna omissione, in modo asseritamente conforme a quanto previsto dal disciplinare delle modalità d'offerta.

E' pur vero che la Società Puccetti ha indicato: - i lavori a misura, per un totale di euro 337.337,60; - i lavori a corpo, per un totale di euro 105.600,00; - le "prestazioni a constatazione" (pag. 10 del modello), per un totale di euro 18.795,00; - i lavori necessari e correlati all' "offerta migliorativa" per un totale di euro 346.955,00; indicando poi, nel "riepilogo", un importo complessivo di 808.687,60 € (di cui 41.338,11 per oneri di sicurezza), pari ad un ribasso del 19,206%. Inoltre la stessa, quanto alle "prestazioni a constatazione", ed in particolare alla categoria AT.N01.001, ha indicato i seguenti valori: - minipale fino a 25 HP/quantità 30: prezzo unitario 12,00 – importo 360,00 euro; - escavatore gommato fino a 120 HP/quantità 20: prezzo unitario 29,00 – importo 580,00 euro; - pala gommata caricatrice/quantità 20: prezzo unitario 44,00 – importo 880,00 euro; - miniescavatore a cingoli fino a 25 q/quantità 30: prezzo unitario 30,00 – importo 480,00.

3.3 – La circostanza che le predette voci, relative alle c.d. prestazioni a constatazione, siano state “regolarmente” compilate da 9 concorrenti su 12 mentre la Società ricorrente, al contrario, abbia omesso di indicare il prezzo unitario e finale delle prestazioni di categoria AT.N01.001 è puramente fattuale e neutra (si potrebbe dire che su 12 partecipanti ben tre hanno commesso lo stesso errore), come tale inidonea a scalzare il dato oggettivo della incongruenza e contraddittorietà tra Disciplinare e modello d’offerta in parte precompilato.

4 – Neanche è rilevante, per le stesse ragioni, l’osservazione, fatta dalle controparti al fine di contrastare le giustificazioni fornite dalla ricorrente in merito alla verisimiglianza di un costo zero (quindi non da indicare) per le quattro voci in argomento, per la quale tali prestazioni non potrebbero ritenersi a costo zero, posto che nello stesso “elenco prezzi” relativo al progetto esecutivo, allegato al bando, si indicano i prezzi di tali voci, in conformità al prezzo regionale OO.PP. 2013 (- minipale fino a 25 HP: euro 14,23;- escavatore gommato fino a 120 HP: euro 32,38; - pala gommata caricatrice: euro 47,10; - miniescavatore a cingoli fino a 25 q: euro 18,98.

4.1 – Il riferimento ad un possibile prezzo zero è stato fatto dalla ricorrente non quale criterio di legittimità del modello d’offerta ma solo quale supporto giustificativo per considerare la discrasia tra Disciplinare e modello non immediatamente percepibile ai fini di un’offerta completa e per dimostrare come l’opzione compilativa della ricorrente fosse fondata su una lettura dei due documenti di gara tra loro contrastanti tutt’altro che “illogica” “non sistematica” e non “caratterizzata da media diligenza” nella lettura del modello o facsimile dell’offerta, come invece insistentemente dedotto dalle difese delle controparti.

4.2 – D'altronde, le stesse difese non hanno potuto disconoscere che il disciplinare “prevede certamente quanto riportato a pag. 6 del ricorso principale, quale indicazione compilativa “generale” del modello”; aggiungendo subito dopo che “Tuttavia lo stesso modello...prevedendo per le prestazioni a constatazione AT.N01.001 la barratura di alcuni

spazi - costo (a), spese generali + utili d'impresa (b) - imponeva al concorrente semplicemente di indicare una cifra totale (rectius, un prezzo unitario totale).....Si trattava, in sintesi, di una soluzione grafica a rime obbligate”, oltretutto confortata dalla “giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'indicazione dei prezzi unitari costituisce un elemento essenziale dell'offerta (Cons.

St., sez. IV, 17.1.2011 n. 240; Cons. St., sez. V, 22.4.2004 n. 2321; T.A.R. Trento, 7.2.2013 n. 41; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20.5.2016, n. 999; idem, 20 ottobre 2014, n. 2512; idem, 9 gennaio 2015, n. 28; Cons. St., sez. IV, 17.1.2011 n. 240).

4.3 – Tutto vero, senonché ci si dimentica di riportare la specificità del caso in esame, in cui lo stesso disciplinare aveva imposto di indicare i prezzi unitari secondo una precisa formula matematica, rappresentata dalla sommatoria di due fattori, di cui uno precompilato dalla stazione appaltante, la quale aveva all'opposto barrato il modello d'offerta in entrambe le caselle riferite a quegli stessi fattori. Con ciò inducendo la convinzione che una modalità di offerta diversa dalle prescrizioni di gara ma al contempo diversa anche dal modello avrebbe comportato l'esclusione dalla gara (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04/05/2015, n. 2220).

5 – Sicché appare del tutto calzante alla fattispecie la massima giurisprudenziale consolidata secondo cui nelle gare di appalto, in applicazione dei principi del favor participationis e di tutela dell'affidamento, non può procedersi all'esclusione di un'impresa nel caso in cui questa abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di soccorso istruttorio (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04/05/2016, n. 5060; Cons. Stato Sez. III, 14-11-2012, n. 5758; idem, Sez. V, 05-07-2011, n. 4029; T.a.r. Veneto sez. I, n. 1474/2011).

6 – Il ricorso va dunque accolto per la parte impugnatoria mentre va dichiarato improcedibile per la parte risarcitoria (risarcimento per equivalente), atteso che, come detto, con tempestiva ordinanza collegiale ampiamente motivata n. 1178/2016 il Collegio

ha sospeso il provvedimento di esclusione, con ciò determinando il prosieguo del procedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente. Quest'ultima, d'altronde, nulla ha più precisato al riguardo, essendosi limitata, con le due ultime memorie depositata il 29-11 e il 2-12-2016, ad insistere solo per l'annullamento dell'esclusione già sospesa in sede cautelare. In queste memorie parte ricorrente si limita, infatti, ad esporre un motivo di disparità di trattamento e contraddittorietà con riferimento ad altra analoga gara aggiudicata alla controinteressata dalla stessa amministrazione.

7 – Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con obbligo di rifusione del contributo unificato a carico solidale di entrambe le parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda impugnatoria e per l'effetto annulla l'impugnata esclusione dalla gara; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda risarcitoria.

Condanna le parti costituite soccombenti al pagamento delle spese ed onorari della fase di merito del presente giudizio, liquidati in complessivi euro tremila a carico di ciascuna parte, oltre la rifusione del contributo unificato a carico solidale di entrambe le parti soccombenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

PEC: comune.pisa.it@postacert.toscana.it

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: g.lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Tar Toscana I sez. Sentenza n. 1856/2016 + Ordinanza n. 1178/2016 CLD Strade s.r.l.
c/ Comune di Pisa e Puccetti s.p.a. (17a2016)

Il Comune di Pisa aveva indetto una procedura aperta da tenersi con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della Via Livornese – lotto1, con importo di base d'asta pari a € 1.042.267,66 al netto dell'i.v.a.

All'Ente pervenivano tredici plichi tra cui quello della CLD Strade s.r.l. e venivano ammesse n.12 imprese. Nella seduta pubblica del 15/06/2016, il Presidente rilevava che le offerte presentate dai concorrenti Ati Consorzio Stabile Alta Val di Cecina s.r.l./LU.MAR. Impianti s.r.l., dalla C.l.d. Strade s.r.l. e dall'Ati Impresa lavori Ingg. Umberto Forti & figlio s.p.a./Del Debbio s.p.a. “non riportavano alla pag. 10 i prezzi unitari e complessivi delle voci: AT. N01.0001 “Minipale fino a 25 HP”, AT.N01.0001 “Escavatore gommato fino a 120 HP”, AT.N01.0001 “Pala gommata caricatrice”, AT.N01.0001 “Miniescavatore a cingoli fino a 25 q.”

Circa l'ammissione di tali imprese, nella seduta del 20/06/2016, il Presidente rilevava che “il disciplinare prevedeva che tutte le voci della lista (escluse quelle oggetto di miglioria) dovessero essere compilate dalla Ditta concorrente”, precisando che “la mancata indicazione del prezzo unitario per le suddette voci non è riscontrabile nelle voci della lista 2 presentata dall'impresa CLD, né può essere interpretabile in alcun modo dalla Stazione appaltante, che ha invece determinato nell'elenco prezzi a base di gara una quotazione, da assoggettare a ribasso a cura delle imprese concorrenti”.

Sottolineava, poi, che ai sensi dell'art. 119 D.P.R. n.207/2010, nel caso di procedura ad aggiudicare con il metodo della offerta a prezzi unitari *“L'offerta economica deve essere formulata sulla lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori. Il prezzo complessivo offerto dal concorrente è dato dalla somma di tutti i prezzi indicati nell'ultima colonna offerti per ogni singola lavorazione”*. In proposito, richiama sia la giurisprudenza che l'Anac secondo i quali andava esclusa dalla gara l'offerta che *“sia priva anche di un solo prezzo unitario previsto, in quanto la stessa è da considerarsi incompleta essendo priva di un elemento essenziale funzionale alla tutela di primari interessi dell'amministrazione”*.

Conseguentemente, verificato che le offerte economiche delle imprese sopra indicate risultavano *“incomplete e indeterminate”* le escludeva dalla gara. Nel contempo dichiarava che l'offerta con il punteggio più alto era quella presentata dalla ditta Puccetti s.p.a. di Lucca.

Con atto notificato in data 30/06/2016, la CLD Strade s.r.l. impugnava, previa suspensiva, il provvedimento del 24/06/2016 prot.50369 con il quale veniva comunicata l'esclusione dalla gara, il verbale della seduta di gara del 20/06/2016 nonché la *lex specialis*, incluso il bando, il disciplinare, la modulistica e i relativi atti di approvazione.

Con ordinanza n. 1178/2016, il Tar Toscana accoglieva la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento di esclusione dalla gara, condannando il Comune e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.000,00=, oltre accessori, a titolo di onorari.

Quindi con sentenza n. 1856/2016 il Tar Toscana ha definitivamente accolto il ricorso, ritenendo *“ambigue e contraddittorie”* le previsioni del Disciplinare di gara in relazione a quanto poi richiesto nel modello di offerta allegato al disciplinare.

Più precisamente, il Tar ha messo in luce che nel Modulo offerta, predisposto dalla stazione appaltante, le prime 4 voci della categoria *“Prestazioni a constatazione”* (minipala, escavatore ecc.) recavano nelle caselle di cui alle colonne a e b una barra obliqua, lasciando in bianco le tre ultime colonne (n.5,6, e 7), intestate *“Somme”* ed

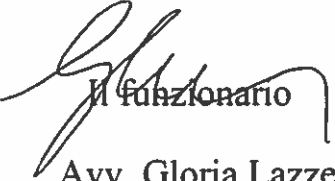
“Importo”. Il Disciplinare stabiliva, poi, che l’impresa avrebbe dovuto riportare nella 5 e 6 colonna della Lista i prezzi unitari offerti per ogni prestazione e nella 7 colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla 4 colonna per i prezzi indicati nella 45 colonna.

La ricorrente, si ricorda, non aveva compilato integralmente il Modulo offerta, tanto che rimanevano vuote le caselle attinenti alla somma delle voci costo e spese generali nonché quella dell’importo totale.

Il Tar ha ritenuto, tra l’altro, che “...l’incompletezza dell’offerta economica della ricorrente...è da ascrivere alla sola responsabilità della stazione appaltante, la quale ha redatto un Disciplinare incoerente con il modello dell’offerta allegato allo stesso, con ciò fuorviando e deviando la formazione e l’espressione della volontà negoziale dell’offerente...”. Detto Giudice ha, poi, ritenuto irrilevante che la controinteressata, come la maggioranza delle altre imprese, abbia compilato l’offerta in tutte le sue parti.

Il Tar Toscana ha, quindi, condannato il Comune e la Puccetti s.p.a. alla rifusione delle spese legali, liquidate complessivamente in € 5000,00= (ordinanza + sentenza), a titolo di onorari, oltre accessori legge, quali spese generali 15%, cap 4% e contributo unificato.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del debito fuori bilancio attinente al Comune per la somma pari a € 8.980,00=.


Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri

(GL41a2015)

Pietrina Conti

Da: Avv. Francesco Bertini <bertini.studiochiti@gmail.com>
Inviato: martedì 30 maggio 2017 17:33
A: 'Pietrina Conti'
Cc: caponi@comune.pisa.it
Oggetto: R: liquidazione spese di giudizio sentenza 1856/2016

Gentili Colleghe,
facendo seguito alla Vs. del 15.5. u.s., ed in relazione alla sentenza in oggetto emessa dal TAR della Toscana in data 27.12.2016, con la presente comunico che le spese da liquidare a favore della impresa CLD Strade Srl risultano essere le seguenti:

- € 2.000,00 liquidate con ordinanza del TAR Toscana n. 1178 del 14.7.2016;
- € 3.000,00 liquidate con sentenza del TAR Toscana n. 1856 del 27.12.2016;

a titolo di onorari, oltre oneri di legge (15% spese generali e Cap 4%).

All'importo di cui sopra va aggiunto altresì l'importo di € 3.000 (quale quota al 50% di € 6.000) a titolo di refusione del contributo unificato, come indicato in sentenza, con espressa riserva di richiedere anche l'ulteriore 50% qualora Puccetti (obbligato in solido) non provvedesse.

Pertanto:

onorari	€ 5.000,00
spese generali 15%	€ 750,00
Cap 4%	€ 230,00
<u>Contributo Unificato</u>	<u>€ 3.000,00</u>
Totale	€ 8.980,00

L'importo complessivo di € 8.980,00 potrà essere versato sul C/C intestato a **CLD Strade Srl**, Via di Granuccio, snc, 56121 Ospedaletto – PISA, P.IVA. 02290760467, C/C n. 2328 presso Banco Popolare, Agenzia di Capannori, IBAN: IT 37 S 05034 24723 000000002328.

Cordiali saluti
Avv. Francesco Bertini

Avv. Francesco Bertini

Studio Legale Chiti - Angotti - Bertini
via Lorenzo il Magnifico 83 - 50129 Firenze
Tel: 055.400.788 - Cellulare: 347.25.90.934

Mail: bertini.studiochiti@gmail.com; PEC: francescobertini@pec.ord.neavvocatifirenze.it

Questo messaggio è riservato e ad uso esclusivo del destinatario; se pervenuto per errore, prego di eliminarlo e darne comunicazione. This message contain confidential and privileged information; if you have received in error, please delete it and advise me.
(PC1)

Da: Pietrina Conti [<mailto:p.conti@comune.pisa.it>]
Inviato: mercoledì 17 maggio 2017 11:02
A: bertini.studiochiti@gmail.com
Cc: caponi@comune.pisa.it
Oggetto: liquidazione spese di giudizio sentenza 1856/2016

Alla c.a. dell'avv. Francesco Bertini

Si prega di prendere visione dell'allegato.
A disposizione per ogni occorrenza.
Distinti saluti

